



Studio
GIULIANO TERMANINI – ANNA RITA POGGI FERRANDO

Dottori commercialisti – Revisori contabili
Via Domenico Fiasella 3/14 – 16121 Genova
go@studiotermanini.com
www.studiotermanini.com www.studiotermanini.it

NOTIZIARIO PER I CLIENTI DELLO STUDIO

Anno 2008 – N. 5

30 Aprile 2008

SOMMARIO:

- dal 30/4 le nuove sugli assegni bancari e sui libretti di deposito

Da oggi, 30 aprile 2008, cambiano le norme relative all'emissione e alla circolazione degli assegni bancari.

NUOVE NORME

La nuova normativa sugli assegni bancari e sui libretti di deposito richiede la massima attenzione, per non incorrere nelle pesanti sanzioni di legge.

Riportiamo, per completezza, il comunicato emesso dagli Istituti di credito:

NOVITÀ IN MATERIA DI ASSEGNI, DENARO CONTANTE, TITOLI AL PORTATORE, LIBRETTI DI DEPOSITO A RISPARMIO AL PORTATORE

D.Lgs. 231/2007 "Attuazione della direttiva 2005/60/CE concernente la prevenzione dell'utilizzo del sistema finanziario a scopo di riciclaggio dei proventi di attività criminose e di finanziamento del terrorismo nonché della direttiva 2006/70/CE che ne reca misure di esecuzione".

dal prossimo 30 aprile 2008, per effetto del D.Lgs. 21 novembre 2007, n. 231, entreranno in vigore alcune importanti novità in materia di assegni bancari e circolari, denaro contante e titoli al portatore, libretti al portatore, sulle quali desideriamo attirare la Sua attenzione. In particolare:

Assegni bancari e circolari

1. Le banche saranno tenute a rilasciare i moduli di assegno bancario e ad emettere gli assegni circolari già muniti della clausola "NON TRASFERIBILE". I moduli di assegno bancario già in possesso dei correntisti potranno essere utilizzati anche dopo il 29 aprile 2008, avendo cura di rispettare all'atto dell'emissione le regole indicate nella presente informativa ai seguenti punti 2, 5 e 6.
 2. L'apposizione della clausola 'NON TRASFERIBILE' sugli assegni bancari e circolari diverrà obbligatoria per importi pari o superiori a € 5.000. Gli assegni emessi con tale clausola dovranno riportare sempre il nome o la ragione sociale del beneficiario.
 3. Il cliente potrà chiedere alla propria banca, per iscritto, il rilascio di moduli di assegno bancario o l'emissione di assegni circolari in forma libera (senza la clausola di non trasferibilità) – fermo restando il limite di € 5.000,00 in sede di emissione. Per ciascun modulo di assegno bancario rilasciato o per ogni assegno circolare emesso in forma libera sarà dovuta dal richiedente, a titolo di imposta di bollo, la somma di € 1,50. L'imposta non è dovuta per moduli rilasciati prima del 30 aprile 2008 ed utilizzati dopo tale data. Non è prevista la possibilità di richiedere assegni circolari in forma libera tramite canale Corporate Banking Interbancario (C.B.I.).
 4. I dati identificativi ed il codice fiscale dei richiedenti moduli di assegno bancario o assegni circolari in forma libera nonché dei soggetti che li hanno presentati all'incasso saranno comunicati alle Autorità pubbliche competenti che ne faranno richiesta.
 5. Ciascuna girata apposta sugli assegni bancari e circolari emessi in forma libera dovrà recare, a pena di nullità, il codice fiscale del girante. Parimenti la girata si considererà nulla anche qualora il codice fiscale del girante sia manifestamente errato. Tale disposizione sarà operativa anche qualora il girante sia sprovvisto del codice fiscale. È dunque importante, per la regolarità dell'assegno, non solo ricordare di aggiungere il proprio codice fiscale all'atto dell'apposizione della girata su un assegno bancario o circolare, ma anche controllare che eventuali precedenti girate rechino il codice in questione.
 6. Gli assegni bancari o postali emessi all'ordine dello stesso correntista traente (compresi quelli con espressioni quali 'a me stesso', 'a me medesimo', 'm.m.') potranno essere girati unicamente ad una banca o a Poste Italiane Spa per l'incasso e non potranno pertanto circolare.
 7. Le regole sopra indicate riguarderanno anche gli assegni di conto corrente postale ed i vaglia postali e cambiari.
- Trasferimento tra soggetti diversi di denaro contante e di titoli al portatore**
8. Il trasferimento di denaro contante e titoli al portatore tra soggetti diversi sarà vietato per importo complessivamente pari o superiore a € 5.000,00; il trasferimento potrà essere eseguito per il tramite di banche, istituti di moneta elettronica e Poste Italiane Spa

Libretti di deposito al portatore

9. Il saldo dei libretti di deposito bancari o postali al portatore non potrà essere pari o superiore a € 5.000,00.
10. I libretti con saldo pari o superiore a € 5.000,00 esistenti al 30/04/2008 dovranno essere estinti o il loro saldo dovrà essere ridotto ad una somma inferiore all'importo suddetto entro il 30/06/2009.
11. In caso di trasferimento di libretti di deposito al portatore il cedente dovrà comunicare entro 30 giorni alla Banca emittente i dati identificativi del cessionario e la data del trasferimento.

Le banche saranno tenute a segnalare al Ministero dell'economia e delle finanze tutte le infrazioni alle regole sopra riportate di cui avranno notizia. Il D.Lgs. 231/07 prevede sanzioni amministrative pecuniarie in caso di infrazioni alle regole di cui ai precedenti punti 2-6-7-8-9-10.